



## **Comune di San Lorenzo in Campo**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

Piazza Umberto I<sup>^</sup> - 17 - 61047 - San Lorenzo in Campo - P.I. 00379120413  
Tel. 0721-774211 - Fax 0721-776687 - E-mail: [comune.san-lorenzo@provincia.ps.it](mailto:comune.san-lorenzo@provincia.ps.it)

# **Comune di San Lorenzo in Campo**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 21 Marzo 2014 –  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28 Aprile 2016**

### **CAPO I SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1) Il presente regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.
- 2) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, nonché delle leggi regionali n.10 del 06/04/1998 e n.45 del 24/12/1998;
- 3) Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
  - a) dagli artt.19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
  - b) dal D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285;
  - c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
  - d) dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
  - e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
  - f) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572;
  - g) dall'art.8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  - h) dal Decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei trasporti.
- 4) Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla Legge Comunale e Provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
- 2) Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente dagli artt.2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992 n.21.
- 3) Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in

presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

### **ART. 3 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1) I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art.7 della legge 15/01/1992 n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art.7 della predetta legge.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art.6 della legge 15/01/1992, n. 21.

2) Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art.8 della legge 15/01/1992 n.21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3) La licenza o autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o autorizzazione, il numero della stessa.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre ché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge 15/01/1992 n. 21.

5) Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

6) Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dall'iscrizione del ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.6 della legge 15/01/1992 n.21 deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendente, soci o collaboratori familiari.

### **ART. 4 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA**

1) Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

2) L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente, approvato dall'Ente concedente in servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

### **ART. 5 - AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI**

1) I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione, in quello nazionale e negli stati

membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali enti lo consentano.

2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazione oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art.70 del codice della strada.

3) E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita della rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

## **CAPO II**

### **ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

#### **ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

1) Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea e tutti coloro che rientrano nelle norme del D.P.R. 31/08/1999 n.394.

#### **ART. 7 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1) La licenze per l'esercizio del servizio di taxi e autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2) Il concorso deve essere indetto entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più, licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando, predisposto dal Responsabile del Servizio con proprio atto che deve essere pubblicato sul bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.13, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4) Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso dei certificati di iscrizione nel ruolo di qualsiasi provincia di qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea.

5) Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio nonchè:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei Comuni contermini;
- c) inviato alle organizzazioni di categoria.

6) Il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è determinato come appresso:

- a) Licenze per il servizio di taxi: 0;
  - b) Autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente: 2<sup>1</sup>.
- 7) Le modifiche di organico sono approvate con apposito atto.

#### **ART. 8 - CONTENUTO DEL BANDO**

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazione sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli e dei criteri di preferenza, nonché le modalità di valutazione dei medesimi;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale devono essere esaminate le domande presentate.

#### **ART. 9 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, viene nominata un'apposita Commissione di concorso così costituita:

- a) dirigente o funzionario del settore competente per materia, che la nomina e la presiede;
- b) n. 2 esperti in materia designati dal medesimo.

2. Il presidente provvede alla convocazione della Commissione nei termini indicati nel bando di concorso.

3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti.

4. Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale designato dal Dirigente del Servizio competente per materia.

#### **ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1) Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il noleggio con conducente dovranno essere • presentate al Comune, su carta legale e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 15/05/1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella domande devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.12 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- e) attestazione sullo stato di disoccupazione;

2) Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

---

<sup>1</sup> Modifica introdotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 28 Aprile 2016

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o al Registro delle Imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443, per le imprese già esercitanti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (nonchè in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio con conducente;
- e) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni.

3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del codice penale;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423; 31/05/1965 n.575; 13/09/1972 n.646 e 12/10/1982 n.726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione.

4) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza di fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo ed in data non anteriore a tre mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla Legge 04/01/1968 n.15 in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/01/1992 n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

5) Non possono essere accolte domande per ottenere la licenza o autorizzazione se non a seguito della pubblicazione del bando.

## **ART. 11 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONE**

1) Il Responsabile del Servizio valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla valutazione dei titoli dei richiedenti risultati ammissibili, sulla base dei seguenti criteri:

- per il possesso di laurea o diplomi punti 1;
- per la residenza nel Comune di San Lorenzo in Campo 5;
- per lo stato di disoccupazione punti 3;

- per il periodo di servizio prestatosi in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea sia nel comune di San Lorenzo in Campo che in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della Unione Europea: punti 0,50 per ogni anno di servizio, con un massimo di punti 1,50;
- per familiari fiscalmente a carico: punti 1 per ogni familiare;
- 2) Il Responsabile del Servizio procede alla formulazione della graduatoria
- 3) Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le licenze o autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria.
- 4) Qualora nel contesto della graduatoria si verificano situazioni di parità fra due o più candidati si procede con le modalità di cui al successivo art.12 (titoli di preferenza).
- 5) Il verbale di aggiudicazione formulato dal responsabile del procedimento costituisce parere di cui il Responsabile del Servizio si avvale per deliberare l'assegnazione.
- 6) La graduatoria di merito ha validità di 3 anni.
- 7) Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale, mentre non si autorizza l'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza allorchè si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.

#### **ART. 12 - TITOLI DI PREFERENZA**

- 1) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione verrà rilasciata al più anziano di età.

#### **ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO**

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo della conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 (quattro) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

#### **ART. 14 - VALIDITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento..
- 2) La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### **ART. 15 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto di azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
- 2) Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Comune, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
- 3) Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del

2° comma dell'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21, è autorizzato dal Responsabile del servizio alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di 2 (due) anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4) Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di 2 (due) anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art.10 della legge 15/01/1992, n.21, per gli eredi dei titolari.

La stessa regola si applica nel caso d'incapacità fisica o giuridica del titolare.

5) In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell' idoneità morale.

6) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15/01/1992 n.21 o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7) A tale fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente altra licenza o autorizzazione, nè gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento operato tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9) In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque modo vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gara di aggiudicazione, anche qualora il numero di automezzi o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulta inferiore all'unità:

in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui si raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

#### **ART. 16 - TAXI DI SCORTA**

1) Nell'ambito di organizzazione dei servizi di taxi il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2) Il comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

#### **ART. 17 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO**

1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi

evenienza;

- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI", la condizione di taxi libero o occupato;

2) E' fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso di prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dall'amministrazione comunale.

3) Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

#### **ART. 18 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **ART. 19 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI**

1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

2) La prestazione di servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

3) I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27/04/1978 n.384.

#### **ART. 20 - IDONEITA' DEI MEZZI**

1) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. il Responsabile del servizio stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare al noleggio con conducente o a taxi disponendo, direttamente o per tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il Responsabile del servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art.31.



- 3) Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l' idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 4) Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell' attività purchè in migliore stato d'uso. In tali ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

#### **ART. 21 - TARIFFE**

- 1) Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Municipale su proposta de Responsabile del servizio, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
- 2) Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati su tali basi, dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del servizio ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.
- 3) Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt2 e 4 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### **ART. 22 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO**

- 1) I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabilita dal Comune.

#### **ART. 23 - TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI**

- 1) E' fatto obbligo di trasporto di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
- 2) E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### **ART. 24 - FORZA PUBBLICA**

- 1) E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- 2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assegnata alle norme di legge.

### **CAPO III ILLECITI E SANZIONI**

#### **ART. 25 VIGILANZA**

- 1) Il Resp. del Servizio vigila sull'osservanze dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere

inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le seguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### **ART. 26 - DIFFIDA**

1) Il Responsabile del Servizio diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicoli i documenti che legittimano l'attività;
  - b) non eserciti con regolarità il servizio;
  - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
  - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Comune;
  - e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- 2) Ai. titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in qualsiasi delle violazioni passabili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

#### **ART. 27 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA**

1 - Il Responsabile del Servizio sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione, per tre volte dell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2 - Il Responsabile del Servizio determina il periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

#### **ART. 28 - REVOCA DELLA LICENZA**

1- Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal d.m. 20/12/91 n.448;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione;
- c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 15;
- d) quando si e' intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

#### **ART. 29 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE**

1- Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione

nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti; b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 21/1992;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

2- La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ART. 30 - SANZIONI**

1- Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:

- a) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione della norma di cui all'art. 26, lettera a);
- b) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione della norma di cui all'art. 26, lettera b);
- c) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00 per la violazione della norma di cui all'art. 26, lettera c);
- d) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per la violazione della norma di cui all'art. 26, lettera d);
- e) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00 per la violazione della norma di cui all'art. 26, lettera e);
- f) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00 per la violazione delle norme tariffarie;
- g) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 2500,00 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 del presente regolamento, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'art. 10 della legge 21/1992;
- h) Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1000,00 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.

2 - Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito e' contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

### **ART. 31 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

1- L' accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti di Polizia Municipale, ai sensi della L.R. n. 33 del 10.8.1998 nel rispetto dei principi contenuti nella L. n.689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 - Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.13 è il Responsabile del Servizio del comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, secondo le procedure previste dalla L.R. n. 33/98 e L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - Qualora commini un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, il

Responsabile del Servizio comunica la sua decisione, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

#### **CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 32 - COLORAZIONE ESTERNA DEI TAXI**

- 1) Ai sensi del decreto ministeriale 19/11/1992, pubblicato sulla GU. n. 283 del 01/12/1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 01/01/1993, deve essere bianca.
- 2) L'obbligo di colorazione bianca non si estende a eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.
- 3) Le autovetture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di cm..6 (sei).
- 4) Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte esterne potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmg.

##### **ART. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

- 1) Copia del presente regolamento, a norme dell'art.22 della Legge 07/08/1990 n.241, e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Copia del presente regolamento sarà inviata:
  - a) ai titolari delle autorizzazioni e licenze;

##### **ART. 34 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento verrà trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art.85 del D.P.R. 24/07/1997 n. 616.